



# **Regolamento Albo Fornitori**

**Versione gennaio 2022  
Delibera n. 2 del 28/01/2022**

## Sommario

.....	
1. Oggetto e finalità.....	2
2. Ambito di applicazione.....	2
3. Pubblicità.....	2
4. Costituzione e validità dell'Albo.....	3
5. Soggetti ammessi.....	3
6. Domanda di iscrizione.....	4
7 Divieti.....	4
8. Requisiti, documenti e titoli per l'iscrizione.....	4
9. Utilizzo dell'Albo.....	5
10. Sospensione e annullamento dell'iscrizione.....	6
11. Segnalazione delle variazioni e aggiornamento dell'Albo.....	8
13. Trattamento dei dati personali.....	9

## 1. Oggetto e finalità

Il presente Regolamento disciplina l'istituzione e il funzionamento dell'Albo Fornitori, di seguito "Albo", di Ferrovie della Calabria S.r.l., di seguito "FdC", ai sensi dell'articolo 23 del **Regolamento per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie comunitarie** della stessa FdC.

L'Albo, articolato per categorie merceologiche e fasce di importo, ha lo scopo di definire un numero di operatori economici per i quali risultano preliminarmente dichiarati i requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del Codice dei contratti pubblici, di seguito "Codice", e quelli di capacità economica e finanziaria nonché i requisiti di capacità tecnica e professionale richiesti per la categoria merceologica per la quale gli operatori economici richiedono di essere qualificati.

L'istituzione dell'Albo non costituisce in alcun modo avvio di procedure di affidamento e/o aggiudicazione di contratti pubblici.

Resta salva la facoltà di FdC di avviare procedure ordinarie previste dal Codice ivi compreso l'istituzione di un sistema di qualificazione di cui all'articolo 128 del Codice stesso.

## 2. Ambito di applicazione

L'Albo è suddiviso nelle classi merceologiche indicate nell'elenco di cui all'allegato A e nelle seguenti fasce economiche:

- a) per servizi e forniture:
  - 1) fino a 39.999 euro
  - 2) da 40.000 euro a 149.999 euro
  - 3) da 150.000 euro a 430.999 euro
- b) per lavori
  - 1) fino a 39.999 euro
  - 2) da 40.000 euro a 149.999 euro
  - 3) da 150.000 euro a 999.999 euro

All'interno dell'Albo gli operatori economici, singoli o consorziati, sono qualificati per la/le classe/i merceologica/che e per la fascia economica per cui hanno presentato domanda purché coerente con l'oggetto sociale risultante dalla certificazione di iscrizione alla CCIAA e in possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento.

L'Operatore Economico può iscriversi a una o più classe merceologica e ad una o più fascia economica. FdC si riserva la facoltà di aggiornare le classi merceologiche e le fasce economiche nel corso di vigenza del presente regolamento.

FdC si riserva di modificare e aggiornare i criteri di qualificazione a suo insindacabile giudizio e, comunque, qualora si rendesse necessario l'adeguamento alle novità normative e giurisprudenziali che dovessero intervenire.

## 3. Pubblicità

L'Albo è costituito a seguito di avviso pubblico nel quale è rappresentata la volontà di FdC di realizzare

un elenco di soggetti da cui possono essere tratti i nomi degli operatori economici da invitare.

L'avviso è reso conoscibile mediante pubblicazione sul proprio profilo del committente nella sezione "società trasparente" sotto la sezione "bandi e contratti", nonché, ove lo si ritenga opportuno, sui quotidiani nazionali e/o locali.

#### **4. Costituzione e validità dell'Albo**

L'Albo è aperto ed il presente Regolamento unitamente a tutti i documenti necessari per richiedere l'iscrizione sono disponibili in apposita sezione del sito web di FdC.

Le decisioni in merito all'iscrizione all'Albo sono assunte dalla struttura aziendale competente che esamina ogni nuova richiesta d'iscrizione. Il procedimento d'iscrizione si conclude, di norma, entro 30 giorni dalla richiesta di iscrizione ovvero dal ricevimento delle necessarie integrazioni della domanda.

Nel periodo transitorio di 120 giorni dalla pubblicazione dell'avviso di costituzione dell'Albo, le iscrizioni sono perfezionate entro 60 giorni dal ricevimento della domanda d'iscrizione ovvero delle necessarie integrazioni della domanda stessa.

La richiesta di iscrizione è sottoposta alla valutazione dell'ufficio competente che esamina la completezza e correttezza della documentazione trasmessa, fatte salve ulteriori verifiche a campione.

Qualora la documentazione presentata non risulti completa od esauriente, al richiedente viene richiesto a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) di fornire le informazioni mancanti, specificando i tempi e le modalità con le quali deve provvedere all'integrazione.

L'esito finale della procedura, viene comunicato per PEC al richiedente, che, in caso di accoglimento, viene iscritto all'Albo per la/le classe/i merceologica/che per cui la richiesta è risultata ammissibile.

#### **5. Soggetti ammessi**

Possono essere ammessi all'iscrizione i soggetti di cui all'articolo 45, co. 2, lettere a), b) e c) del Codice compatibilmente con le tipologie di prestazioni individuate al precedente articolo 2 e precisamente:

- a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;
- b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909 n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
- c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del Codice Civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura d'impresa.

## 6. Modalità di iscrizione

I Soggetti di cui all'articolo 5 che vogliono iscriversi all'Albo fornitori di FdC devono compilare l'apposito "form di registrazione" disponibile all'indirizzo web [www.ferroviedellacalabria.it/Albo\\_Fornitori](http://www.ferroviedellacalabria.it/Albo_Fornitori). L'iscrizione deve essere perfezionata mediante l'inserimento – obbligatorio – di tutti i dati richiesti nonché della documentazione di cui al successivo articolo 8.

## 7. Divieti

È vietata la presentazione di richiesta di iscrizione per la medesima classe merceologica a titolo individuale ed in forma associata nonché a titolo individuale e come componente di un consorzio.

È vietata la presentazione di richiesta di iscrizione per la medesima classe merceologica quale componente di più consorzi.

È vietata la presentazione di richiesta di iscrizione da parte di soci, amministratori, ovvero dipendenti o collaboratori a progetto, che rivestano una qualsiasi delle predette funzioni in altre società che abbiano già presentato richiesta di iscrizione all'Albo. Solo in caso di società di capitali, è ammissibile la comunanza di uno o più soci tra due Soggetti richiedenti l'iscrizione all'Albo, purché tra gli stessi Soggetti non intercorra un rapporto di collegamento o controllo ai sensi dell'articolo 2359 c.c..

Qualora i Soggetti di cui all'articolo 5 incorrano in uno dei divieti di cui al presente articolo, ai fini dell'iscrizione all'Albo, FdC prenderà in considerazione la sola richiesta che risulti essere pervenuta anteriormente all'ufficio competente a ricevere le richieste di iscrizione.

## 8. Domanda, requisiti, documenti e titoli per l'iscrizione

La domanda di iscrizione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante e corredata dalla documentazione necessaria di cui ai successivi capoversi.

I Soggetti di cui all'articolo 5 sono tenuti a dimostrare, ai fini dell'iscrizione all'Albo, di essere in possesso dei requisiti di seguito specificati:

- a) Per tutte le classi merceologiche,
  1. dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000:
    - 1.1. dell'insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice;
    - 1.2. dell'iscrizione nel registro della CCIAA di competenza;
    - 1.3. del possesso di eventuali titoli abilitativi richiesti dalla legge per l'esercizio dell'attività.
  2. Relazione descrittiva della struttura organizzativa del soggetto richiedente

### a 1) Per le classi merceologiche inerenti forniture e servizi

1. Elenco dei contratti riferiti alla classe merceologica o alle singole sottoclassi per cui si richiede l'iscrizione, eseguiti nel triennio precedente la data di presentazione della domanda, con l'indicazione del loro importo complessivo che deve essere almeno pari al valore massimo della fascia economica, di cui all'art.2 lett.a), per la quale si richiede l'iscrizione. Per i soggetti di cui all'art. 5, lett. b) e c) il requisito di cui al presente punto può essere posseduto cumulativamente dal consorzio che chiede l'iscrizione.

2. Fatturato globale conseguito negli ultimi tre esercizi antecedenti la data di presentazione della domanda di iscrizione non inferiore al doppio del valore massimo della fascia economica, di cui all'art.2 lett.a), per la quale si richiede l'iscrizione. Per i soggetti di cui all'art. 5, lett. b) e c) il requisito di cui al presente punto può essere posseduto cumulativamente dal consorzio che chiede l'iscrizione.

a 2) Per le classi merceologiche inerenti i lavori

1. Elenco dei lavori eseguiti negli ultimi cinque anni corredato da certificati di corretta esecuzione e buon esito dei lavori più importanti con l'indicazione del loro importo complessivo che deve essere almeno pari al valore massimo della fascia economica per la quale si richiede l'iscrizione. Per i soggetti di cui all'art.2, lett. b) e c) il requisito di cui al presente punto può essere posseduto cumulativamente dal consorzio che chiede l'iscrizione.

Per i lavori di cui all'art.2, lett. b n° 3 e 4 è sufficiente la sola attestazione SOA.

Nel caso di consorzi la dichiarazione sul possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice deve essere prodotta dal consorzio e da ciascun consorziato.

I soggetti di cui all'articolo 5 possono soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti inerenti alle capacità tecniche e professionali, avvalendosi della capacità di un altro soggetto secondo le previsioni di cui all'art. 89 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. A tal fine, il richiedente allega alla domanda di partecipazione in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del richiedente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. Il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria.

**Non è possibile ricorrere all'avvalimento per l'attestazione di requisiti di idoneità professionale.**

## 9. Utilizzo dell'Albo

Con l'iscrizione si presume che l'Operatore Economico sia in possesso dei requisiti generali e di quelli di carattere tecnico-professionale ed economico-finanziario oggetto di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000.

Fatta salva la possibilità di effettuare verifiche a campione, la verifica dei requisiti viene, in ogni caso, eseguita sull'aggiudicatario in occasione delle singole procedure di selezione degli operatori economici.

L'individuazione degli operatori economici da invitare alle procedure di selezione avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento, secondo quanto indicato nel **Regolamento per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie comunitarie** della stessa FdC.

Il responsabile dell'ufficio in presenza di due testimoni, procede al sorteggio del numero di matricola dell'Operatore Economico regolarmente iscritto all'Albo e dispone l'invito alla gara degli operatori che seguono fino al raggiungimento del numero dei operatori che devono essere invitati alla procedura di gara. Di tale operazione è redatto processo verbale che sarà reso accessibile a richiesta degli

interessati all'esito della procedura.

In alternativa si può prevedere un numero di estrazioni pari al numero delle ditte da invitare per ogni procedura di acquisto. In quest'ultimo caso, nell'eventualità di una nuova procedura di selezione nei seguenti dodici mesi, si procederà in modo analogo, escludendo dall'imbussolamento le ditte estratte nella prima occasione.

Un'ulteriore modalità di estrazione del nominativo degli operatori economici da invitare può essere affidata ad un programma informatico con cui procedere all'automatica e casuale individuazione degli operatori economici da invitare.

Nel caso in cui nei successivi dodici mesi FdC debba procedere ad indire una nuova procedura potrà avvalersi della precedente estrazione invitando le ditte che seguono nel numero di matricola, l'ultima tra quelle invitate nella prima procedura.

È fatta salva la possibilità per FdC di invitare tutti i soggetti iscritti all'Albo fornitori nella categoria merceologica oggetto della procedura di selezione.

È fatta salva la possibilità per FdC di estendere l'invito a presentare offerta anche ad operatori economici non iscritti all'Albo, rendendolo noto attraverso apposito avviso sul proprio sito aziendale, fermo restando, in tal caso, la necessità di invitare tutti gli operatori economici già iscritti nell'Albo per la classe merceologica ed economica richiesta.

FdC può, altresì, avvalersi di Albi fornitori istituiti presso altre Stazioni Appaltanti, sia nel caso di carenze di iscrizioni nel proprio Albo sia nel caso di prodotti speciali per i quali non è presente la categoria merceologica nel proprio Albo.

Le condizioni di partecipazione e le prescrizioni a cui i concorrenti devono assolvere sono specificate nella lettera d'invito.

## **10. Sospensione e annullamento dell'iscrizione**

FdC, in base agli elementi acquisiti nel corso dell'eventuale verifica dei requisiti ed in riscontro dell'assenza degli stessi, può procedere a sospensione dell'efficacia dell'iscrizione o ad annullamento della stessa, con procedimento svolto in contraddittorio ove richiesto dall'Operatore Economico interessato.

L'annullamento è disposto d'ufficio per gli operatori economici che non presentano offerte a seguito di tre inviti nel biennio.

FdC può altresì escludere dall'Albo gli operatori economici che eseguano le prestazioni contrattuali con grave negligenza o malafede ovvero in caso di grave errore nell'esercizio dell'attività professionale.

### **A) Sospensione**

FdC si riserva di sospendere l'Operatore Economico dall'Albo Fornitori nei seguenti casi:

- a) mancata comunicazione delle variazioni previste all'articolo 11 delle quali FdC sia venuta a conoscenza;
- b) mancata comunicazione annuale di conferma del possesso dei requisiti di cui all'art. 11;

- c) perdita anche di uno solo dei requisiti richiesti per l'iscrizione all'Albo;
- d) procedimento giudiziale in corso con FdC;
- e) accertamento di non conformità lievi emerse nel corso di visite ispettive (audit) tali da non giustificare una cancellazione dall'Albo;
- f) verificarsi di episodi di negligenza e/o inadempienza tali da turbare gravemente la normalità dei rapporti ed incidere sul rapporto fiduciario con FdC;
- g) prestazioni di servizi, servizi e lavori con standard qualitativi e tecnici inferiori a quelli richiesti in sede di ordine. FdC si riserva di sospendere l'iscrizione per un periodo di sei mesi in funzione dei minori standard qualitativi erogati.

La sospensione dall'Albo Fornitori dura finché permangono le condizioni che l'hanno determinata.

All'Operatore Economico verrà attribuito lo stato di "sospeso" che gli sarà comunicato con adeguata motivazione con mezzi che ne assicurino l'effettiva ricezione.

Tale stato comporta, per l'Operatore Economico, una temporanea esclusione dall'Albo Fornitori e il conseguente mancato invito alle procedure effettuate avvalendosi dell'Albo e l'inammissibilità delle offerte presentate successivamente alla data della sospensione.

L'Operatore Economico sospeso potrà chiedere la revoca della sospensione qualora vengano meno le condizioni che hanno portato alla sua adozione, con richiesta documentata.

FdC, entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta di revoca della sospensione, fornirà motivata risposta.

Nel caso in cui un Operatore Economico fosse soggetto a variazioni significative rispetto ai dati e ai requisiti precedentemente inseriti, FdC potrà sospendere la sua iscrizione dall'Albo Fornitori; detta sospensione, a seguito delle opportune verifiche del caso, potrà determinare la riattivazione dell'Operatore in caso di esito positivo ovvero la cancellazione dall'Albo nel caso di esito negativo.

Decorso il termine di 12 mesi dalla data di comunicazione della sospensione da parte di FdC, senza che l'Operatore Economico abbia richiesto la revoca della sospensione ovvero se persistono i motivi della sospensione stessa, l'Operatore Economico verrà cancellato dall'Albo Fornitori dell'Impresa XXX a seguito dello svolgimento della procedura di cui al successivo punto B).

## **B) Cancellazione**

FdC potrà procedere alla cancellazione dell'iscrizione all'Albo Fornitori nel caso si verifichi a carico dell'Operatore Economico anche una sola delle seguenti condizioni:

- a) cessazione di attività;
- b) richiesta di cancellazione presentata dall'Impresa interessata;
- c) accertata non veridicità delle dichiarazioni rese delle quali FdC sia venuta a conoscenza;
- d) gravi non conformità emerse in occasione delle verifiche effettuate da FdC;
- e) risoluzione del contratto per inadempimento e colpa dell'Operatore Economico;
- f) accertata grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate da FdC o grave errore nell'esercizio dell'attività professionale;
- g) mancata e/o tardiva comunicazione di variazioni dei dati e dei requisiti posseduti come previsto dal paragrafo 11 reiterata per cinque volte;



- h) nei casi di sospensione di cui all'ultimo capoverso della lettera A);
- i) condotta non in linea con i principi del Codice Etico e di comportamento di FdC.

In presenza delle ipotesi di cancellazione, FdC dà comunicazione, con adeguata motivazione, all'Operatore Economico interessato dell'avvio dell'iter relativo con mezzi che ne assicurino l'effettiva ricezione.

L'Operatore Economico potrà presentare eventuali giustificazioni entro e non oltre 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di FdC.

FdC, entro 30 giorni dalla ricezione delle giustificazioni, fornirà adeguata risposta e, a seconda dei casi, provvederà a pronunciarsi in merito alla cancellazione o meno, dandone comunicazione all'Operatore Economico.

Durante tale iter l'Operatore Economico interessato potrà essere sospeso in via cautelare dall'Albo se non già soggetto a provvedimento di sospensione.

L'Operatore Economico verrà automaticamente cancellato dall'Albo Fornitori decorso il termine di 60 giorni dal ricevimento del sollecito di FdC senza che sia pervenuta la dichiarazione prevista dall'art. 11 relativa alla conferma del possesso dei requisiti;

In presenza di cancellazione, l'Operatore Economico potrà ripresentare la propria candidatura ad essere iscritto all'Albo Fornitori di FdC solo una volta che siano cessate le condizioni che hanno portato all'esclusione e comunque nelle ipotesi e) ,g) ,i) non prima di 6 mesi dalla cancellazione, mentre nelle ipotesi c), d), f) e h) non prima di 1 anno dalla cancellazione.

### **11. Segnalazione delle variazioni e aggiornamento dell'Albo**

Gli operatori economici iscritti nell'Albo devono comunicare a FdC tutte le variazioni in ordine ai requisiti di cui al precedente art. 8 che siano influenti ai fini dell'iscrizione all'Albo stesso. Tale comunicazione deve essere effettuata, a mezzo PEC, non oltre quindici giorni dal verificarsi delle variazioni stesse e, altresì, dovranno procedere all'aggiornamento dei propri dati nella procedura online.

L'omessa o tardiva segnalazione delle variazioni di cui sopra dà luogo al provvedimento di sospensione di cui al precedente art. 10.

Ai fini del mantenimento dell'iscrizione gli operatori economici iscritti all'Albo devono dichiarare per ogni anno successivo a quello dell'iscrizione all'Albo o del suo rinnovo, il perdurare del possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice nonché il perdurare di quelli relativi alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale di cui al precedente art. 7, ivi compreso il perdurare dei requisiti eventualmente oggetto di avvalimento.

Gli operatori economici iscritti all'Albo devono, pertanto, aggiornare online, con cadenza annuale dalla data in cui è stata concessa o rinnovata l'iscrizione, una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante con le modalità di cui al DPR 445/2000, attestante la permanenza di tutti i requisiti di iscrizione.

## 12. Trattamento dei dati personali

In ottemperanza a quanto disposto dal Reg. EU n. 679/2016 (G.D.P.R.), dal D. Lgs. n. 196/2003 e dal D. Lgs. n. 101/2018, FdC gestisce i dati forniti dai concorrenti esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l'eventuale stipula e gestione del contratto. I dati personali sono trattati nel rispetto delle norme vigenti con l'adozione delle misure di protezione necessarie ed adeguate per garantire la sicurezza e la riservatezza delle informazioni. L'**Informativa Privacy Fornitori** è disponibile sul sito di FdC nella sezione "Società trasparente".

I dati sono trattati dal personale dell'ufficio competente a gestire l'Albo fornitori.

L'iscrizione richiede che necessariamente sia fornito il consenso al trattamento dei dati personali.

Il Regolamento deve essere portato a conoscenza dei terzi mediante pubblicazione sul sito di FdC.